

## STATUTO

### ARTICOLO 1

#### Costituzione, Denominazione, Composizione

È costituita, tra i porti italiani come di seguito rappresentati, l'"Associazione Porti Italiani" (ASSOPORTI).

Essa è una Associazione di diritto privato senza finalità di lucro disciplinata dal Codice Civile e dalle norme relative agli enti aventi natura associativa senza finalità di lucro.

In considerazione della natura giuridica dei propri soci, l'Associazione opera secondo principi di trasparenza, oggettività, imparzialità ed economicità.

Sono soci ordinari dell'Associazione le Autorità di Sistema Portuale di cui all'art. 6 della Legge n.84 del 1994 e successive modificazioni, nonché le Autorità Portuali che sono state mantenute a mente degli art. 22, c. 2, del DLgs. n. 169 del 2016, che lo richiedono;

Sono soci aggregati le Autorità di Sistema Portuale Regionale eventualmente istituite e altri enti di amministrazione, comunque denominati, eventualmente istituiti da una Regione ai fini dell'amministrazione dei porti di sua competenza nonché le associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, con sede in Italia che svolgono servizi o attività nei porti oppure attività strumentali per i porti, ovvero che siano interessati alla portualità in generale, che

lo richiedono.

Per i nuovi soci, l'adesione decorrerà dalla data dell'Assemblea nella quale è stata deliberata favorevolmente l'adesione.

## ARTICOLO 2

### Scopi

L'Associazione ha lo scopo di concorrere a mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti italiani, nel quadro dell'economia nazionale ed europea e promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale in Italia, in coerenza con gli indirizzi strategici di settore.

A tal fine:

- 1) offre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri, e in più generale al Governo e ad ogni altro organismo della Pubblica Amministrazione, ogni utile consultazione e collaborazione in tema di portualità nell'ambito della politica dei trasporti e, tramite la struttura tecnica associativa, collabora con l'organismo di cui all'art. 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. e i.;
- 2) rappresenta gli associati nei rapporti con le organizzazioni sindacali nazionali, esercitando le funzioni previste dalla legge 84 del 1994 e dalle altre norme in materia;
- 3) svolge ogni altro compito che l'ordinamento attribuisce alla

rappresentanza unitaria delle Autorità di Sistema Portuale;

4) rappresenta unitariamente gli associati nelle sedi associative europee ed internazionali in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

5) rappresenta gli associati nei rapporti con le altre organizzazioni di categoria e con associazioni in genere dei settori marittimo portuali; della logistica e dei trasporti, al fine di promuovere ogni utile sinergia e facilitare lo sviluppo coordinato, armonizzato ed equilibrato del sistema portuale e logistico nazionale, in coerenza con gli indirizzi strategici di settore e, per quanto opportuno, con gli orientamenti individuati dall'organismo di cui all'art. 11-ter della L. 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m. e i.;

6) fornisce **assistenza** tecnica e **supporto** agli associati per l'applicazione delle norme legislative e regolamentari; per **l'organizzazione di iniziative promozionali coordinate** di livello nazionale, europeo e internazionale di interesse comune degli associati o di alcuni di essi; cura l'organizzazione di **iniziative formative** di interesse comune degli associati o di alcuni di essi; realizza, coordina o sovrintende attività di **studio e ricerca** nell'interesse comune di associati;

7) favorisce l'**approfondimento** e concorre allo **studio** delle questioni di ordine generale interessanti i porti associati;

8) adotta ogni altra iniziativa e svolge ogni altra attività

attinente o comunque connessa al conseguimento dei fini istitutivi.

### **ARTICOLO 3**

#### **Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali; di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

I soci ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché di utilizzare il logo dell'Associazione.

### **ARTICOLO 4**

#### **Doveri dei soci**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservanza del presente Statuto, nonché l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'attività degli Associati non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, dell'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare, il socio deve:

1. partecipare attivamente alla vita Associativa;

2. applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione in conformità alle deliberazioni dei competenti organi associativi,

3. fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

4. versare i contributi Associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

I soci dovranno preventivamente informare l'associazione dell'adesione ad associazioni costituite per scopi analoghi.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- L'Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vice Presidenti e Segretario Generale;
- Il Segretario Generale;
- Il Revisore dei Conti.

I Vice Presidenti non sono ricompensati per il loro incarico in associazione.

Sono a carico dei singoli associati partecipanti e degli organi associativi (ad esclusione del Revisore dei Conti) le

spese necessarie per prendere parte alle riunioni dell'Associazione.

Saranno assunte a carico dell'Associazione le spese sostenute dagli organi nell'interesse e per conto della stessa.

Al Presidente può essere riconosciuta un'indennità deliberata dall'Assemblea solo nel caso in cui egli non sia il rappresentante legale di un associato, inoltre gli verranno rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato con le modalità previste dallo Statuto.

## **ARTICOLO 6**

### **Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali dei Soci, o da loro delegati, in regola con il pagamento della quota associativa. Pertanto, salvo diversa espressa decisione dell'Assemblea, gli associati non in regola con il pagamento dei contributi, quantunque ammessi ai lavori assembleari, non hanno diritto di voto.

La delega può essere data anche ad un rappresentante di un altro Associato, ma ogni partecipante all'Assemblea non potrà rappresentare, in totale, più di tre associati. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, con cadenza trimestrale.

Spetta all'Assemblea:

a) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, con

maggioranza dei 2/3 degli Associati;

- b) eleggere sino a 4 Vice Presidenti dell'Associazione, scelti tra i presidenti di Adsp in carica, in rappresentanza delle macroaree geografiche italiane o di altro criterio parimenti rappresentativo a livello territoriale;
- c) eleggere il Revisore dei Conti ed il supplente;
- d) decidere sull'ammissione dei nuovi soci;
- e) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- f) fissare la misura delle quote d'ingresso e dei contributi annuali a carico degli associati;
- g) individuare il programma di lavoro e gli obiettivi annuali dell'Associazione, con facoltà di delegare al Presidente, ai Vice Presidenti e al Segretario Generale (in tal caso solo se concorda in tal senso il Presidente) per la trattazione di determinate materie, pur riservandosi eventualmente le decisioni del caso;
- h) nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente e delibera la revoca del mandato dello stesso Segretario Generale.
- i) deliberare le modifiche dello Statuto a norma di quanto previsto dall'articolo 14;

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o qualora ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti assembleari.

Le convocazioni dell'Assemblea in sede ordinaria debbono

essere fatte quindici giorni prima della data della riunione e, in sede straordinaria, almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio comunicato dagli Associati all'Associazione;
- ovvero a mezzo telefono o fax o messaggio di posta elettronica o PEC, inviati ai soci rispettivamente al numero di telefono, al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dall'associato all'Associazione al momento dell'adesione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Con le stesse modalità di cui sopra è altresì comunicato, in via ordinaria almeno 5 giorni prima dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

Nelle Assemblee il Presidente può, in caso di motivata urgenza, richiedere la trattazione di argomenti non compresi nell'ordine del giorno o fissare per essi una speciale riunione.

Il Presidente ha facoltà di far assistere alle Assemblee, in qualità di invitati, a titolo consultivo, persone che possono offrire un contributo allo studio ed alla risoluzione dei problemi in esame.

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 14, è validamente costituita con la presenza della metà dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In

seconda convocazione, da prevedersi normalmente nello stesso giorno, è sufficiente la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) più uno dei voti assembleari.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei voti assembleari, salvo il caso previsto dall'articolo 14 e dal comma 3, lett. a, che precede.

I voti di ciascun associato sono determinati proporzionalmente ai contributi associativi, come quantificati a mente del successivo articolo 13, comunque con il minimo di 1 voto per ciascun associato e con un massimo del 10 per cento dei voti totali.

L'Assemblea delibera, di norma, a votazione palese.

Delibera a votazione segreta su richiesta di almeno un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea stessa.

In caso di votazione palese ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal legale rappresentante, più anziano nella carica o, a parità, per età, di socio ordinario.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea il Segretario Generale, che cura la stesura del verbale dell'Assemblea stessa, salvo i casi in cui il verbale sia redatto dal notaio, lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I risultati delle votazioni di cui alle lettere a); b);

c) e h) del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione assembleare in cui si sono tenute, con l'elencazione dei voti di ciascun eletto e non eletto.

## ARTICOLO 7

### Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale e coordinatore dell'attività dell'Associazione:

- presiede l'Assemblea;
- fissa la data delle riunioni dell'Assemblea, firmando la convocazione ed i relativi ordini del giorno;
- firma gli atti sociali aventi rilevanza esterna ed esercita le funzioni proprie e quelle che gli vengono demandate dall'Assemblea;
- adotta ogni determinazione necessaria al buon funzionamento ed all'armonico sviluppo dell'Associazione dando opportune indicazioni a tale fine al Segretario Generale;
- vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e, in caso di necessità e/o di urgenza, sentiti i Vice Presidenti, può esercitare i poteri della stessa, salvo riferire per ratifica all'organo collegiale nella sua prima riunione;
- accetta, sentita l'Assemblea, contributi, legati, donazioni e sovvenzioni e vigila sulla loro iscrizione in contabilità;
- ha ogni potere per le operazioni bancarie, apertura di conti correnti bancari e postali, con facoltà di delegare

l'effettuazione di operazioni ordinarie al Segretario Generale, dandone informativa all'Assemblea.

Il Presidente è individuato fra cittadini italiani aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. L'Assemblea delibera sulle modalità da utilizzare per l'individuazione del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano.

In caso di vacanza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano fino alla data della prima Assemblea, nel corso della quale deve essere posta all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

L'incarico è strettamente fiduciario. Il Presidente in caso di revoca non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso.

## **ARTICOLO 8**

### **I Vice Presidenti**

I Vice Presidenti assistono e coadiuvano il Presidente sostituendolo - su delega del medesimo - nelle funzioni.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnati incarichi speciali direttamente dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 9**

### **Revisore dei Conti**

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un

Revisore dei Conti effettivo, nonché un supplente, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di candidati, preferibilmente scelti tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti che hanno maturato almeno 4 anni di esperienza come Revisore dei Conti di un ente aderente all'Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Ciascun socio può votare per non più di un candidato. Risulta eletto Revisore effettivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea ed al Presidente ogni qual volta lo ravvisi opportuno.

Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Durata delle cariche**

Il Presidente dura in carica due anni.

I Vice Presidenti durano in carica un anno.

Presidente e Vice Presidenti sono rieleggibili.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

#### ARTICOLO 11

##### Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente nell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dell'Associazione, da il contributo tecnico all'elaborazione delle relative decisioni, sovrintende e coordina l'organizzazione e l'attività interna dell'Associazione e cura l'attività amministrativa e contabile, con poteri di spesa per l'ordinario andamento della vita e delle attività dell'Associazione nei limiti delle deleghe affidategli dal Presidente e delle risorse previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, nonché delle previsioni dell'apposito regolamento di contabilità adottato dall'Assemblea stessa. Cura l'applicazione delle delibere adottate dagli organi associativi provvedendo a dare attuazione al programma di lavoro ed agli obiettivi annuali individuati dall'Assemblea ed a quelli affidatigli dal Presidente, avvalendosi, se del caso, per quanto necessario - anche al fine del contenimento dei costi - di risorse umane di singoli associati che, a tal riguardo,

rispondono al Presidente ed al Segretario Generale dell'Associazione.

Il Segretario Generale provvede ad informare con regolarità e continuità il Presidente ed i Vice Presidenti delle attività svolte e riferisce al riguardo agli associati in occasione di ciascuna Assemblea e comunque quando opportuno.

Per quanto concerne le attività amministrative e contabili riferisce altresì con cadenza almeno trimestrale al Revisore dei Conti.

Al Segretario Generale, nel caso sia scelto tra i dipendenti dell'Associazione, è riconosciuta, per la sola durata dell'incarico, una indennità aggiuntiva alle ordinarie competenze mensili. Al Segretario Generale sono altresì rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione - comprese quelle necessarie per il trasferimento da e per la sede dell'Associazione - nella misura massima determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

## **ARTICOLO 12**

### **Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione e dai contributi annuali degli associati, fissati, dall'Assemblea, sulla base dei criteri indicati nel presente Statuto;

- dai contributi, legati, donazioni, sovvenzioni e proventi vari consentiti dalla legge.

Durante la vita dell'Associazione, salvo diverse ed obbligatorie disposizioni di legge, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

### ARTICOLO 13

#### Contributi associativi

Le quote associative devono essere versate al momento dell'adesione alla Associazione.

I contributi annuali devono essere versati, salvo motivate eccezioni, nel primo quadrimestre dell'anno cui si riferiscono.

I contributi associativi sono determinati, per ciascun anno successivo all'Assemblea che li approva, su proposta del Presidente, sulla base dei seguenti criteri:

a) Per le Autorità di Sistema Portuale e per le Autorità Portuali mantenute a mente dell'art. 22, c. 2 del DLgs n. 169 del 2016 e per ogni altro associato per il quale l'Associazione è delegata nei rapporti con le organizzazioni sindacali, il contributo associativo è composto da:

- una quota fissa, uguale per tutti;
- una quota proporzionale alle entrate proprie dell'associato e/o al numero dei porti amministrati da ciascun associato;

b) Per i soci aggregati, in quota fissa determinata

dall'Assemblea in misura compresa tra 1/10 ed 1/5 del contributo massimo previsto annualmente per i soci ordinari.

L'Assemblea può escludere dall'Assemblea i soci morosi.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Revisione dello Statuto**

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti attribuiti ai componenti dell'Associazione, su proposta del Presidente o su domanda della maggioranza dei Soci dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Sede dell'Assoporti**

L'Associazione ha sede legale in Roma.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, le modalità della sua liquidazione e la devoluzione dell'attivo residuo sono decisi dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 14.

In ogni caso di scioglimento il patrimonio netto residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto esclusivamente ad altra/e associazione/i con finalità analoghe ovvero aventi fini di pubblica utilità.

#### **ARTICOLO 17**

I soci hanno diritto di recesso dall'Associazione con un

preavviso di 6 mesi e con il solo pagamento delle quote maturate,  
senza penalità e senza diritti sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 19**

Sino alla nomina del Presidente conformemente alle disposizioni del presente statuto rimarrà in carica con pienezza di poteri il Presidente eletto anteriormente alle predette modifiche.

Firmato in originale